



Comune di San Martino di Lupari

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.12.2017
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2023

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali dell'ordinamento, sentito il Sindaco e il Segretario Comunale.

ART. 2: Interpretazione del Regolamento.

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel Regolamento, sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Presidente. Il Presidente incarica immediatamente il segretario comunale per l'istruttoria della pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo alla conferenza dei Capigruppo.
2. Se nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole dei consiglieri assegnati.
3. Le richieste di chiarimenti o interpretazioni avanzate da Consiglieri comunali durante le adunanze, riguardanti norme del presente Regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale per esaminare la richiesta di chiarimenti o interpretazione avanzate.
5. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento a successiva adunanza, incarica immediatamente il Segretario Generale di emettere un parere in merito e sottopone la richiesta, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei Capigruppo.
6. Le richieste di chiarimenti o interpretazione, aventi contenuti già in precedenza sottoposti al Presidente del Consiglio e definiti in sede di conferenza dei Capigruppo o nell'ambito del Consiglio Comunale, non sono ripetibili.

ART. 3: Sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.

2. Parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e della segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa ed agli operatori radiotelevisivi.
3. Per motivi particolari, da indicarsi nell'avviso di convocazione e previo parere della Conferenza dei Capigruppo, le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza sono esposte all'esterno della sede comunale le bandiere italiana e dell'unione europea e della regione Veneto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4: Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Consiglio Comunale può provvedere inoltre, con la stessa maggioranza e modalità, alla elezione di un Vicepresidente che assumerà le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del Presidente.
4. Il Presidente eletto assume la Presidenza dell'Assemblea subito dopo la proclamazione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale ha diritto ad una indennità di funzione, determinata in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 5: Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio collabora con il Sindaco ed i Capigruppo per la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio Comunale e per la programmazione dei lavori del medesimo organo; decide sulla ricevibilità degli oggetti presentati per l'esame del Consiglio e convoca la Conferenza dei Capigruppo.

3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, proclama il risultato, previo controllo da parte degli scrutatori. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
6. Il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal segretario comunale e dal personale di segreteria.

Art. 6: Cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente.

1. Il Presidente ed il Vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di consigliere.
2. Il Presidente o il Vicepresidente, che operano in contrasto con il presente Regolamento o che osservano iniziative o comportamenti lesivi del Consiglio e/o dei suoi componenti, possono essere revocati dalla carica.
3. Per procedere alla revoca del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio viene convocato entro il termine di venti giorni, con richiesta scritta debitamente motivata di almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Detta richiesta deve essere notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio.
4. Il Presidente o il Vicepresidente interessato dalla richiesta di revoca può rispondere per iscritto a quanto contestato, prima della seduta del Consiglio o verbalmente durante il Consiglio stesso.
5. La deliberazione di revoca, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, è immediatamente eseguibile.
Dopo la revoca, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o, in sua mancanza od impedimento, dal Sindaco.
6. Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate al Consiglio e fatte pervenire al protocollo del Comune. Sono irrevocabili e comportano la cessazione immediata dalla carica ricoperta.
7. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo il Presidente ed il Vicepresidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento che deve essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal Sindaco.

Art. 7: Incarichi a consiglieri – Missioni.

1. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco, o direttamente il Sindaco, qualora il Presidente del Consiglio non sia stato nominato, può incaricare un consigliere, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili, a compiere studi ed indagini su oggetti particolari o a sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative analoghe su argomenti specifici.
2. L'atto con il quale si conferisce l'incarico, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti affidatigli.

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8: Costituzione.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo.
4. In assenza di designazione, è Capogruppo per la lista di maggioranza il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata e, a parità di cifra, il più anziano di età; per le altre liste è Capogruppo il candidato Sindaco non eletto.
5. I Consiglieri che, nel corso della tornata amministrativa, si distaccano da un Gruppo consiliare possono costituire un nuovo Gruppo che esprima una formazione politica ulteriore ed alternativa rispetto a quella di appartenenza originaria, composto da almeno due Consiglieri, con concorde dichiarazione degli stessi e relativa nomina del Capogruppo.
6. I nuovi Gruppi consiliari che si costituiscono dopo l'inizio del mandato non possono utilizzare la denominazione e/o il contrassegno identico o che possa facilmente confondersi con quello dei Gruppi costituitisi all'inizio del mandato amministrativo che hanno partecipato con proprio contrassegno e denominazione alle elezioni comunali.
7. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo; in difetto di accordo, la presidenza del Gruppo misto è assunta a turno, per la durata di sei mesi ciascuno, tra i componenti del Gruppo stesso. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio da parte dei Consiglieri interessati.

8. L'eventuale adesione ad un Gruppo diverso da quello originario è comunicata dal Consigliere interessato, con atto controfirmato dal Capo del Gruppo al quale intende aderire, al Presidente del Consiglio.
9. Della costituzione, denominazione e composizione dei Gruppi e delle eventuali successive modifiche il Presidente del Consiglio ne dà formale comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

Art. 9: Sede dei Gruppi.

1. Ai Gruppi consiliari è assegnato con provvedimento del Sindaco idoneo locale per l'espletamento delle loro mansioni consiliari, fatta salva la disponibilità dei locali comunali.
2. Gli atti destinati ai Gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso il locale di cui al precedente comma, o al domicilio indicato dal Capigruppo.

Art. 10: Conferenza dei Capigruppo.

1. La Conferenza dei Capigruppo è ordinariamente convocata per definire l'ordine dei lavori di ciascuna seduta del Consiglio e per stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni alla stessa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di particolare urgenza, e presieduta dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Alle riunioni partecipa il Sindaco o un assessore da lui delegato e, ove richiesti, il Segretario comunale o il suo sostituto.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capigruppo.
5. I Capigruppo hanno facoltà di designare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto e sottoscritto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di uno dei presenti.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11: Commissioni consiliari permanenti – Costituzione, composizione e partecipazione.

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica costituisce al suo interno le seguenti Commissioni permanenti aventi funzioni istruttorie, consultive e propositive relativamente agli atti di propria competenza:
 - a) Commissione per lo Statuto ed i relativi Regolamenti;
 - b) Commissione Assistenza.
2. Il numero complessivo dei componenti le Commissioni consiliari permanenti è fissato dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla fissazione del numero dei componenti le Commissioni ovvero dal verificarsi di modifiche nella composizione del Gruppo stesso, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti.
4. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni di cui al precedente comma, nomina i componenti di ciascuna Commissione.
5. Ciascun Gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al Gruppo in Consiglio.
6. Nel caso di più Consiglieri del medesimo Gruppo designati nella stessa Commissione, ciascun Consigliere esprime i voti attribuitigli, in misura uguale nella designazione di cui al precedente comma 3.
7. Il Consigliere che, per giustificati motivi, non interviene alla seduta di una Commissione di cui è componente può delegare a sostituirlo un Consigliere del suo Gruppo, anche se appartiene ad altra Commissione.

Art. 12: Presidenza e convocazione delle Commissioni.

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti in Commissione.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Presidente del Consiglio, viene tenuta entro venti giorni da quello successivo al decreto sindacale di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro sette giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 1/3 dei membri della Commissione. La riunione è convocata di norma entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti comma sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, a mezzo PEC all'indirizzo da ciascuno comunicato, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Art. 13: Funzionamento delle Commissioni.

1. La riunione della Commissione è valida con l'intervento di almeno la metà dei componenti che la costituiscono ed il numero dei Consiglieri rappresentati sia almeno pari alla metà dei Consiglieri comunali.
2. Le Commissioni assumono le proprie determinazioni a maggioranza semplice dei votanti.
3. Le sedute delle Commissioni possono essere pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e sulle moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
4. Il Presidente della Commissione può richiedere, per determinati oggetti in trattazione, l'intervento dell'Assessore competente per materia, del Sindaco, del Segretario Generale o del Responsabile del Servizio interessato. In ogni caso, alla Commissione per lo Statuto ed i relativi Regolamenti partecipa il Segretario comunale o funzionario da lui delegato che cura la verbalizzazione della seduta.
5. Il Sindaco e gli Assessori, qualora non siano componenti, possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Delle sedute delle Commissioni è redatto, a cura del componente incaricato di svolgere le funzioni di Segretario, verbale che deve indicare i punti delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, le eventuali dichiarazioni a verbale, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e, sinteticamente, i pareri, gli orientamenti e le osservazioni conclusive. Il verbale è sottoscritto dal Segretario incaricato e dal Presidente.

Art. 14 : Commissioni speciali, di controllo e garanzia

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni speciali, per lo studio di determinati argomenti di particolare interesse o per esperire indagini conoscitive, anche sull'attività dell'Amministrazione.
2. Nella deliberazione istitutiva, proposta dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, sono definiti composizione, oggetto e termine entro il quale la Commissione deve relazionare al Consiglio.
3. Le modalità di funzionamento, per quanto applicabili, sono quelle stabilite per le commissioni consiliari permanenti di cui al precedente art. 13.
4. Ai sensi dell'art. 33 comma 3 dello Statuto comunale la presidenza di tali Commissioni è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15: Diritti di accesso e di informazione.

1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende, oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro dato, documento e informazione detenuti dall'Ente, nel rispetto della normativa vigente. Essi sono tenuti al segreto, in conformità alle vigenti norme in materia di accesso agli atti e di tutela della riservatezza personale.
2. Limiti a tale diritto si rinvengono, inoltre, nel fatto che il suo esercizio deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.
3. Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'apposito Regolamento comunale.
4. La richiesta da parte del Consigliere Comunale di informazione, visione e di copia deve essere rivolta al Responsabile dell'Area che detiene i dati, le informazioni o i documenti, il quale è tenuto a provvedere con la maggiore celerità ed entro il limite massimo di trenta giorni dalla richiesta, a meno che non siano necessarie ricerche d'archivio o quando, per quantità, natura, dimensioni dei documenti richiesti, il rilascio delle copie possa pregiudicare la normale attività dell'area.
In tali casi, il Responsabile di Area comunica tempestivamente al Consigliere comunale i tempi e le modalità di evasione dell'istanza.
5. Su ciascun foglio della copia richiesta viene apposta a cura dell'ufficio, nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 16: Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o a ciascun Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto al protocollo dell'Ente.
3. Nell'interrogazione deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto. In tal caso la risposta verrà inviata direttamente al Consigliere istante, mediante pec entro 30 giorni (termine ordinatorio). In mancanza di indicazione circa la forma della risposta, la stessa verrà data oralmente e verbalizzata nel primo Consiglio utile.
4. Al fine dell'inserimento all'o.d.g. dei lavori del Consiglio, l'interrogazione deve pervenire al protocollo dell'Ente antecedentemente alla convocazione della relativa Conferenza Capigruppo. Qualora l'interrogazione sia presentata successivamente all'invio della comunicazione di convocazione della Conferenza Capigruppo, ovvero, seppur presentata in termini, si ricada nella fattispecie di cui al successivo c. 16, la stessa sarà inserita all'o.d.g. del primo Consiglio utile successivo.
5. L'interpellanza consiste in una domanda rivolta al Sindaco o a ciascun Assessore circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta in questioni che riguardano determinati aspetti della loro attività amministrativa; l'interpellanza implica sempre un apprezzamento sull'indirizzo politico amministrativo.
6. Nel caso le interrogazioni e le interpellanze non corrispondano per contenuto a quanto stabilito ai commi precedenti, il Sindaco o l'assessore preposto alla materia comunicano, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, l'intenzione di non rispondervi, ritenendo il contenuto estraneo alle competenze dell'ente.
7. Non è consentito ripresentare in sedute successive interrogazioni e interpellanze di contenuto identico a quelle già trattate in Consiglio comunale o alle quali il Sindaco o l'assessore competente hanno già risposto.
8. Le modalità previste per le interrogazioni valgono anche per le interpellanze.
9. La mozione consiste nella richiesta scritta di un dibattito su un determinato argomento. Può anche consistere nella formulazione di un pronunciamento del Consiglio circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte o da assumere dal Sindaco o dalla Giunta.
10. L'ordine del giorno consiste nella formulazione scritta di una presa di posizione del Consiglio in merito a fatti o questioni di interesse generale per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali e che investono problemi politico-sociali.
11. Sia le mozioni che gli ordini del giorno possono essere proposti da uno o più Consiglieri, dal Sindaco o dalla Giunta e possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale,

purché siano decorsi almeno dieci giorni dalla loro presentazione. A tal fine fa fede la data di assunzione al protocollo dell'Ente.

12. La mozione e l'ordine del giorno si concludono con una risoluzione e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
13. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene una sola volta, nella parte finale della seduta, anche se la seduta stessa dovesse essere più volte aggiornata.
14. Lo spazio di tempo riservato per le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno è di minuti trenta, prorogabili a sessanta a discrezione del Presidente.
15. Gli interventi sono limitati a cinque minuti per ogni Consigliere sull'argomento in discussione con precedenza a favore dei Capigruppo.
16. Non si trattano interrogazioni né interpellanze nelle adunanze di discussione del DUP, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e strumenti urbanistici generali e loro varianti.

TITOLO IV ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 17: Insediamento del Consiglio

1. La prima seduta, fino alla nomina del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Sindaco.
2. Constatato il numero legale per lo svolgimento della seduta, si provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni.
3. Successivamente, il Sindaco neo eletto presta giuramento dinanzi al Consiglio, secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana" e dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti la Giunta e del Vice Sindaco.
4. Nella prima seduta, il Consiglio elegge tra i suoi componenti la commissione elettorale comunale e può comunque procedere alla ratifica di atti urgenti ed alla presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiliari, con relativi Capigruppo.
5. Durante le sedute, per una migliore identificazione da parte del pubblico, nella sala delle adunanze consiliari potranno essere esposte bandiere delle liste elettorali presenti in Consiglio.

Art. 18: Ordine del giorno.

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, sentita la Conferenza dei Capigruppo, programma un idoneo calendario di sedute del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno tutte le proposte di deliberazioni per le quali si sia conclusa la fase istruttoria e gli argomenti che prevedono soltanto un esame e un dibattito generale, purché corredati da una relazione illustrativa.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'o.d.g. deve essere messa a disposizione dei Consiglieri in formato digitale e cartaceo almeno 72 ore prima per la seduta ordinaria e almeno 12 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. Qualora i termini indicati al precedente comma 3 non siano rispettati, ogni Consigliere può eccepire l'improcedibilità della proposta ed opporsi alla discussione dell'argomento
6. Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare su oggetti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19: Avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso ai Consiglieri comunali dall'ufficio segreteria, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo dagli stessi indicato come da comunicazione pervenuta all'ufficio segreteria.
L'avviso si intende pervenuto quando il sistema ha dato conferma di avvenuto inoltro. La stampa del certificato di avvenuto inoltro costituisce ad ogni effetto il riscontro dell'avvenuta consegna.
2. In caso di estrema urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telefonata diretta ai Consiglieri comunali.
3. L'avviso di convocazione delle riunioni ordinarie di prima convocazione va consegnato ai Consiglieri 5 giorni liberi prima di quello della riunione.
4. L'avviso per le riunioni di urgenza va consegnato 24 ore prima della riunione.
5. Il Consiglio Comunale può sindacare, a maggioranza dei presenti, l'effettiva sussistenza dei motivi di urgenza delle convocazioni.
6. Il ritardo di consegna dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione del Consigliere alla riunione.
7. L'avviso di convocazione del Consiglio è esposto all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito web comunale, diffuso attraverso le bacheche comunali ed altri mezzi adeguati, al fine di darne un'opportuna pubblicità alla cittadinanza ed è inviato per conoscenza ai Responsabili dell'Ente, agli organi locali d'informazione, ai carabinieri, al Dirigente Scolastico, al Revisore dei Conti o ad altre autorità, qualora sia opportuna la partecipazione delle medesime.

Art. 20: Adunanze di prima convocazione.

1. Entro e non oltre trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che il numero dei presenti venga accertato, mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale e i cui risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
2. Dopo l'appello iniziale si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale.
3. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 21: Adunanze di seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno per i quali non sia richiesta da Legge, Statuto o Regolamento, un quorum particolare.
2. La seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per mancanza del numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima, compreso quello in cui è venuto a mancare il numero legale.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Entro e non oltre quindici minuti dall'ora fissata nell'avviso di seconda convocazione, il Presidente dispone che il numero dei presenti venga accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale e i cui risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
7. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

8. La seduta successiva ad una seduta di seconda convocazione andata deserta è da considerarsi di prima convocazione e ciò per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22: Pubblicità delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne i casi in cui la pubblicità possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti.
2. La pubblicità o la segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. Il Consiglio, su iniziativa del Presidente o di un suo componente, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando, per questioni di delicatezza, moralità o ordine pubblico, ritenga opportuno escludere la presenza del pubblico.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario generale, l'eventuale personale addetto, tutti tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 22 bis: Diffusione in diretta streaming delle riunioni in presenza

1. Allo scopo di ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, la pubblicità delle sedute di Consiglio comunale può essere garantita altresì mediante un collegamento dedicato in diretta streaming web pubblico e/o altra forma equivalente avente ad oggetto gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale e dei soggetti ai quali il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parola.
2. A tal fine i lavori sono diffusi in diretta streaming sul sito istituzionale dell'ente o nei canali ufficiali dell'ente su altre piattaforme di social media e registrati per la relativa trascrizione attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute consiliari, per assicurarne la massima pubblicità.
3. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 s.m.i., che ne qualifica altresì la finalità di rilevante interesse pubblico.
4. Il Presidente del Consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati e diffusi in diretta streaming e che è facoltà dell'Amministrazione rendere disponibile i files audiovideo, anche successivamente, mediante pubblicazione. Non è ammessa la registrazione e la diffusione della diretta streaming in canali differenti da quelli autorizzati.
5. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico, salvo preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale.
6. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta è sospesa l'eventuale diretta streaming. La registrazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 23: Adunanze consiliari “aperte”

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la conferenza dei Capigruppo, il presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri enti, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni.

Art. 24: Verifica del numero legale e designazione degli scrutatori.

1. Il Presidente, all'inizio della seduta, dopo aver disposto l'appello nominale e verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta l'adunanza; procede, quindi, alla designazione di tre scrutatori tra i Consiglieri presenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, i quali assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
2. Per le votazioni palesi non è necessaria l'assistenza degli scrutatori, dato che i risultati sono controllabili da tutti i componenti il collegio.
3. Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri. Nel caso in cui un Consigliere chieda la verifica del numero legale, il Presidente dispone che il numero dei presenti venga immediatamente accertato, mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale. Se dall'appello risulta che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 5 minuti, per accertarsi che non vi siano Consiglieri temporaneamente assenti per giustificati motivi, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta.

Art. 25: Disciplina della adunanze.

1. Il Presidente, durante le sedute del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, proclama il risultato delle votazioni.
2. Spetta al Presidente richiamare il Consigliere che pronuncia frasi sconvenienti o che, con il suo contegno, turba l'ordine della seduta.
3. Se dopo ripetuti richiami il Consigliere continua ad essere causa di disordine, il Presidente può disporre l'allontanamento temporaneo, con l'ausilio dell'agente di polizia locale presente in aula, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento della seduta. Lo stesso Presidente, in alternativa può sospendere o sciogliere la seduta, oppure, se lo ritiene opportuno, mettere il punto in votazione, senza ulteriore discussione e indi decidere sul proseguimento della seduta.
4. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato e tenere un comportamento corretto.
5. Durante le adunanze non sono consentite da parte del pubblico registrazioni audio e/o video dei lavori consiliari. Non sono altresì consentite riprese fotografiche dei partecipanti, salvo che il Presidente del Consiglio, con il consenso degli interessati, non ritenga, di autorizzarle.

L'uso di mezzi multimediali deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente.

6. All'interno della sala consiliare non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
7. Quando persone che assistono all'adunanza recano turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente sospende la seduta e dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal quarto comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
8. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.
9. Il Presidente, per le esigenze della Giunta e del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Detti funzionari sono obbligati o ad intervenire o a presentare relazioni scritte.
10. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
11. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti e professionisti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
12. Durante la relazione dei funzionari, consulenti e professionisti e durante il conseguente dibattito, la seduta è sospesa.
13. Il Presidente non può arbitrariamente ordinare lo scioglimento della seduta; tuttavia poiché l'ordine di scioglimento è esecutivo, anche se illegittimo, i Consiglieri rimasti in aula dopo detto ordine dato dal Presidente, non possono adottare valide deliberazioni, né far verbalizzare alcunché.

Art. 26: Partecipazione del Segretario Comunale alle adunanze.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente di intervenire, sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
2. Qualora il Segretario comunale sia tenuto per legge ad assentarsi, le relative funzioni sono assunte da un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 27: Verbale dell'adunanza.

1. Il verbale dell'adunanza viene redatto mediante trascrizione della registrazione della seduta, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, che indica l'ordine degli interventi. Qualora, per problemi tecnici, la registrazione non consenta la trascrizione, il verbale redatto a cura del Segretario comunale, riporta i contenuti principali delle discussioni. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia immediatamente fatto pervenire al Segretario Comunale.
2. Il verbale deve indicare i voti favorevoli, ed individuare i voti contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. A tutela della persona di cui si discute e della libertà di espressione e di voto dei Consiglieri, i membri del Consiglio ed il Segretario comunale sono vincolati alla più assoluta riservatezza su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta. Nel verbale non vengono riportate le dichiarazioni rese nel merito dai singoli componenti il Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive e diffamatorie, non devono essere riportate a verbale, salvo che un Consigliere Comunale non ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza; nel qual caso il Segretario Comunale verbalizzerà sotto dettatura.
5. Il verbale, dopo essere stato compilato, viene comunicato ai Consiglieri comunali. Ciascun Consigliere può, non oltre i successivi cinque giorni dalla comunicazione e comunque non oltre la data della seduta della conferenza capigruppo avente ad oggetto dell'ordine del giorno l'approvazione del verbale cui ci si riferisce, con atto scritto consegnato al segretario comunale, fare precisazioni in ordine a sue dichiarazioni che ritenga non esattamente riportate e chiedere le eventuali rettifiche.
6. Le proposte di rettifica sono sottoposte a votazione ed inserite a verbale nella seduta in corso. Non è ammessa, però, alcuna richiesta di riapertura della discussione sugli oggetti trattati. A cura del Segretario è fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Art. 28: Ordine dei lavori.

1. La seduta inizia con la relazione, discussione e approvazione del primo argomento iscritto all'ordine del giorno e prosegue con l'esame degli altri argomenti secondo l'ordine di stesura.
2. Ciascun Gruppo consiliare può richiedere di variare la sequenza dell'ordine del giorno degli argomenti iscritti; sulla richiesta decide il Consiglio con apposita votazione.

Art. 29: Procedura per l'approvazione di un argomento.

1. L'iter procedurale per l'approvazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno si articola attraverso le seguenti fasi:
 - a) illustrazione dell'argomento da parte del relatore; di regola contenuta entro 15 minuti;
 - b) discussione cui possono partecipare tutti i Consiglieri; l'intervento del Capogruppo è limitato a quindici minuti, mentre l'intervento del Consigliere è limitato a cinque minuti, salvo che non parli a nome del Gruppo;

- c) risposta adeguata agli interventi da parte del relatore o di un componente dell'esecutivo limitata di norma a quindici minuti;
- d) replica e dichiarazione di voto limitata a cinque minuti da parte dei Capigruppo o di chi parla a nome del Gruppo;
- e) votazione;
- f) proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 30: Norme per la discussione.

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di altro Consigliere e di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre un altro ha la parola.
3. I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione. Ogni Consigliere può intervenire non più di una volta e per cinque minuti nella discussione dell'oggetto in esame, tranne che per mozioni d'ordine, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale.
4. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito facendo osservare il Regolamento.

Art. 31: Questione pregiudiziale o sospensiva.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto o mancano i presupposti formali e procedurali o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti.
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 32: Mozione d'ordine.

1. I richiami riguardanti il Regolamento o l'ordine del giorno o la priorità di una discussione o di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 33: Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

Art. 34: Presentazione di emendamenti.

1. Durante la discussione possono essere presentati emendamenti al testo proposto ed agli emendamenti già avanzati.
2. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione degli emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutare di metterli in votazione; se il proponente insiste il Consiglio decide senza discussione per alzata di mano.
3. Gli emendamenti che modificano l'aspetto tecnico della proposta di deliberazione devono riportare, prima della votazione, il parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale. E' comunque data facoltà al proponente di ritirare l'emendamento presentato.
4. Le proposizioni di emendamenti, che comportino variazioni di spesa rispetto alla proposta, devono indicare i mezzi per farne fronte ovvero la loro destinazione.

Art. 35: Chiusura della discussione e dichiarazione di voto.

1. Quando tutti i Consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36: Ordine e forme di votazione.

1. Ogni proposta, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, comporta una distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a. le questioni pregiudiziali;
 - b. le questioni sospensive;
 - c. le proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi.
3. Nel caso di presentazione di emendamenti, la votazione sopra un determinato argomento ha luogo in ordine cronologico di presentazione.

4. Il Presidente può derogare l'ordine di votazione quando ciò si rivela utile per la chiarezza della votazione stessa.
5. Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio può decidere di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, fatta salva la votazione finale sull'argomento nel suo complesso.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
7. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano.
8. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano preventivamente di non partecipare alla votazione, non si computano fra i votanti. Sia gli astenuti sia i non partecipanti al voto si computano ai fini del quorum utile alla validità della seduta.
9. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda.
10. Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del quorum dei votanti.

Art. 37: Procedura delle votazioni ed astensioni obbligatorie.

1. Il voto a scrutinio segreto avviene solamente nei seguenti casi:
 - quando è espressamente previsto dalla Legge;
 - quando il Consiglio debba esercitare facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità e degli atti di una persona;
2. Salvo che non sia espressamente previsto da una disposizione di legge, spetta al Presidente, nel caso il Consiglio decida la nomina di persone a scrutinio segreto, disporre una delle seguenti modalità:
 - scrivere "sì" oppure "no" sulla scheda in ordine alla proposta formulata;
 - scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono coloro che devono essere nominati;
 - scrivere nella scheda un solo nome, nel caso debba essere garantita la minoranza.
3. L'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, previsto da norme di legge, comporta anche l'obbligo da parte del Consigliere o del Segretario interessato ad allontanarsi dall'aula e non partecipare alla discussione dell'argomento.

Art. 38 - Approvazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo espressa diversa disposizione legislativa, statutaria o regolamentare.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. Nel caso di nomine, qualora si proceda a scrutinio segreto e salvo il caso di espressa difforme previsione legislativa, statutaria e regolamentare, risulteranno eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti. Qualora sia prescritta la rappresentanza delle minoranze e nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di

minoranza, saranno proclamati eletti in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti dei Consiglieri della maggioranza, colui o coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti sino a coprire i posti previsti, tenuto conto delle designazioni della minoranza.

Art. 39: Proclamazione dell'esito delle votazioni e rinnovazione delle votazioni irregolari.

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
2. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente deve annullarle e disporre l'immediata rinnovazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo i tempi e le modalità previste dal vigente Statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Copia del presente Regolamento è comunicata a ciascun Consigliere.

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Interpretazione del Regolamento	pag. 2
Art. 3 – Sede delle adunanze	pag. 2

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale

Art. 4 – Presidente del Consiglio Comunale	pag. 3
Art. 5 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Comunale	pag. 3
Art. 6 – Cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente	pag. 4
Art. 7 - Incarichi a Consiglieri – Missioni	pag. 5

Capo II - I Gruppi consiliari

Art. 8 - Costituzione	pag. 5
Art. 9 – Sede dei Gruppi	pag. 6
Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo	Pag. 6

Capo III - Commissioni consiliari

Art. 11 – Commissioni consiliari permanenti – Costituzione, composizione e partecipazione	pag. 7
Art. 12 – Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag. 7
Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni	pag. 8
Art. 14 – Commissioni speciali, di controllo e garanzia	pag. 9

TITOLO III – CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15 – Diritti di accesso e di informazione	pag. 9
Art. 16 – Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 10

TITOLO IV – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 17 – Insediamento del Consiglio	pag. 11
Art. 18 – Ordine del giorno	pag. 11
Art. 19 – Avviso di convocazione	pag. 12
Art. 20 – Adunanze di prima convocazione	pag. 13
Art. 21 - Adunanze di seconda convocazione	pag. 13
Art. 22 – Pubblicità delle sedute	pag. 14
Art. 22 BIS - Diffusione in diretta streaming delle riunioni in presenza	pag. 14
Art. 23 –Adunanze consiliari	pag. 15
Art. 24 – Verifica del numero legale e designazione degli scrutatori	pag. 15
Art. 25 – Disciplina delle adunanze	pag. 15
Art. 26 - Partecipazione del Segretario Comunale alle adunanze	pag. 16
Art. 27 – Verbale dell’adunanza	pag. 17
Art. 28 – Ordine dei lavori	pag. 17
Art. 29 – Procedura per l’approvazione di un argomento	pag. 17
Art. 30 – Norme per la discussione	pag. 18
Art. 31 – Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 18
Art. 32 – Mozione d’ordine	pag. 18
Art. 33 – Fatto Personale	pag. 18
Art. 34 – Presentazione emendamenti	pag. 19
Art. 35 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto	pag. 19

Art. 36 – Ordine e forme di votazione	pag. 19
Art. 37 – Procedura delle votazioni ed astensioni obbligatorie	pag. 20
Art. 38 – Approvazione delle deliberazioni	pag. 20
Art. 39 – Proclamazione dell’esito delle votazioni e rinnovazione delle votazioni irregolari	pag. 21
 TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 40 - Entrata in vigore	pag. 21